



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta

Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain (Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta

E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it

Sito Web : <http://www.at-caserta.it/>

C.F.: 80100690611

IL DIRIGENTE

- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;
- VISTO in particolare l'art. 3 comma 6, nonché l'art. 8, comma 7 e 8, della citata O.M. 60/2020;
- VISTO il decreto prot. 17561 del 03/10/2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) rettificare;
- VISTA la domanda di inserimento in GPS del docente SALOMONE Umberto per le classi di concorso ADSS, B003 e B016;
- VISTO il decreto 18485 del 13/10/2020 di questo Ufficio con il quale il docente anzidetto è stato escluso dalla I fascia delle classi di concorso B003 e B016 per mancanza del titolo di accesso, in quanto decreto del Consiglio di Stato n. 1261/2019 (RG 7758/2019) indicato in domanda quale titolo di accesso è un mero provvedimento di autorizzazione alla notifica del ricorso in appello per pubblici proclami, dunque privo di effetti favorevoli per il docente, per il quale resta efficace la sentenza di rigetto pronunciata dal TAR Lazio n. 11045/2019 del 17/09/2019 (RG 7015/2017) secondo cui il diploma ITP non ha valore abilitante;
- VISTA la nota prot. 22305 del 2/12/2020 con la quale è stata rigettata l'istanza di inserimento in seconda fascia per le classi di concorso B003 e B016 ai sensi dell'art. 7, comma 9, dell'OM 60/2020 per aver accertato dichiarazioni non corrispondenti a verità circa l'efficacia del titolo di accesso indicato come utile all'inserimento in I fascia;
- VISTO il titolo post universitario di sostegno allegato dal docente SALOMONE Umberto alla domanda di inserimento nelle GPS privo di istanza di riconoscimento;
- VISTO l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'OM 60/2020 secondo cui *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*;
- VISTO il decreto n. 5389 del 31/10/2020 con il quale l'ISIS Ferraris_Buccini proponeva l'esclusione del docente anzidetto dalla I fascia della classe di concorso ADSS– Sostegno Scuola secondaria di secondo grado in quanto non era stata presentata l'istanza di riconoscimento al MIUR del titolo di accesso conseguito all'estero e in quanto la verifica richiesta all'Università “La Sapienza” di Roma per la certificazione di equipollenza del titolo di specializzazione per il sostegno presentata dal docente aveva avuto esito negativo in quanto l'Università comunicava in data 23/10/2020 di non averla mai rilasciata e di aver già sporto denuncia per falso;
- VISTO il decreto di questo Ufficio n. 20279 del 06/11/2020 con cui il docente anzidetto è stato escluso dalla I fascia della classe di concorso ADSS– Sostegno Scuola secondaria di secondo grado per le ragioni suesposte;

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 21779 del 25/11/2020 con cui il docente anzidetto, a seguito di espressa istanza, è stato inserito nella II fascia della classe di concorso ADSS in ragione delle 3 annualità prestate su posto di sostegno nel relativo grado negli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20;

VISTA la segnalazione inoltrata dall'ISIS Ferraris_Buccini alla Procura della Repubblica con nota prot. 1/FP del 04/01/2021 e la relazione trasmessa a questo ufficio con nota prot. n. 179/D17 dell'08/01/2021 in relazione al ricorso al TAR promosso dal docente avverso l'esclusione dalla classe di concorso ADSS;

VISTE la nota prot. 379/D17 del 19/01/2021 dell'ISIS Ferraris_Buccini contenente le motivazioni della rescissione del contratto;

VISTO l'art. 7, comma 9 e 10, dell'O.M. 60/2020 secondo cui: *"Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa"*;

CONSIDERATA la necessità di procedere, per le ragioni su esposte, alla esclusione in autotutela del docente SALOMONE Umberto da tutte le classi di concorso delle GPS in cui risulta inserito;

CONSIDERATA la necessità di ripubblicare il decreto n. 1327 del 22/01/2021 al fine di correggere lo stesso laddove nelle premesse indicava, per mero errore materiale, il nome di altro docente;

DISPONE

l'esclusione del sottoindicato docente dalla II fascia delle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/7/2020, per le classi di concorso ivi specificate:

Classe di concorso	Descrizione	Cognome Nome	Data di Nascita	Prov.
ADSS	Sostegno Scuola secondaria di secondo grado	SALOMONE UMBERTO	27/09/1967	SA

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

I Dirigenti Scolastici provvederanno a revocare i contratti stipulati con il docente interessato, avendo cura di precisare, ai sensi dell'art. 8 comma 10 dell'O.M. 60/2020, che il servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.

I Dirigenti Scolastici provvederanno inoltre a modificare a mano le graduatorie d'istituto per le classi di concorso sopra indicate.

IL DIRIGENTE
Vincenzo ROMANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa